



COMUNE DI GENOVA

**ORDINE DEL GIORNO
APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 02 AGOSTO 2013**

OGGETTO: Bosco pelato

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- In data 15 novembre 2007, la Società Fortunada S.r.l. presentava istanza presso il Settore Edilizia privata n. 6881/2007, finalizzata all'ottenimento di permesso di costruire per la realizzazione di un'autorimessa interrata per un totale di ben 152 boxes, articolati su cinque livelli, contestualmente alla realizzazione di attrezzature sportive e di un ascensore pubblico di collegamento tra Piazza Solari e Via Amarena.

- L'opera in progetto andrebbe a collocarsi in zona San Fruttuoso, sulla collina del Contubernio D'Albertis, nell'area compresa fra Via Savelli ed il muro di contenimento posto a confine con Piazza Solari, in parte sull'area censita al locale N.C.T. del Comune di Genova foglio 50 mappali 1063, 1064, 1065, di proprietà della "Fondazione Contubernio D'Albertis" e di cui è promissaria acquirente la Società Fortunada S.r.l., nonché sui terreni censiti al locale N.C.T. foglio 5 mappale 470 e 1033, di proprietà del Comune di Genova.

- L'Area oggetto dell'intervento è classificata dal vigente P.U.C. del Comune di Genova come zona F, *"formata dalle aree e dagli immobili destinati a servizi pubblici esistenti o di previsione. Comprende gli spazi computati negli standard urbanistici e gli altri servizi"* sottozona FF, *"servizi di quartiere di livello urbano o territoriale destinati a istruzione, interesse comune, verde, gioco e sport e attrezzature pubbliche di interesse generale"*.

Il Piano territoriale di Coordinamento paesistico classifica l'area come zona *"TU tessuto urbano"*. Sotto il profilo geologico, l'area oggetto del previsto intervento ricade, secondo le norme geologiche di attuazione del P.U.C., in *"area urbanizzata a suscettività d'uso limitata (Zona CB)"*, mentre secondo il Piano di Bacino del Torrente Bisagno, ricade in zona *"FUV-MA, fondovalle e Versante urbano – Mantenimento"*.

- Per quanto concerne il profilo paesaggistico, l'area è ubicata in zona limitrofa a quella vincolata circostante al Santuario di Nostra Signora del Monte, dichiarata di *"notevole interesse pubblico"* in quanto *"belvedere accessibile al pubblico dal quale si può godere il panorama di tutta la città e della pittoresca zona circostante il Monastero e la chiesa di N.S. del Monte"* dichiarato con D.M. 2 febbraio 1953, nonché *"notevole interesse pubblico della zona comprendente il belvedere della strada di N.S. del Monte e terreni sottostanti siti nell'ambito del Comune di Genova San Fruttuoso"* dichiarato con D.M. 24 marzo 1954 ed il notevole interesse pubblico anche della zona circostante il Monastero e la Chiesa Ns del Monte e di Via Imperiale dichiarato con D.M. 20 dicembre 1963.

TENUTO CONTO CHE

-l'area in questione è classificata dal *"P.T.C. Provinciale – Organizzazione e Sistema del verde"* come *"Area verde strutturata nell'ambito dei sistemi insediativi urbani"* (art. 11 comma 3 lettera b2) e si inserisce sul più ampio contesto denominato *"collina di Bosco Pelato"*.

- Con delibera n. 240 del 27.07.2011, la Giunta comunale approvava l'atto di impegno a sottoscrivere la convenzione per la realizzazione dell'opera. Detta convenzione veniva poi sottoscritta tra le parti, con atto a rogito notaio Piero Biglia di Saronno rep. 35520, in data 27 ottobre 2011, pochi giorni prima dell'entrata in vigore, in regime di salvaguardia, della disciplina del nuovo PUC adottato con D.C.C. 92 assunta in data 7 dicembre 2011;

In data 17.01.2013, il Municipio III Bassa Val Bisagno formulava il proprio parere favorevole con condizioni n. 19587 relativo all'intervento in progetto, formulando specifiche condizioni;

PREMESSO INOLTRE CHE

- la nuova pianificazione prevede invece che nelle aree, quale quella in esame, classificate come SIS-S (servizi pubblici) la realizzazione di nuovi parcheggi non sia mai consentita in aree permeabili laddove si sia in presenza di *"giardini, parchi e aree verdi strutturate pubbliche, laddove determini la riduzione degli spazi verdi e l'abbattimento di alberature esistenti"*.

- l'art. 9 Cost. *"erige il valore estetico-culturale riferito (anche) alla forma del territorio a valore primario dell'ordinamento, e correlativamente impegna tutte le pubbliche istituzioni, e particolarmente lo Stato e la Regione, a concorrere alla tutela e alla promozione del valore"* (Corte Cost., 21 dicembre 1985, n. 359), che è *"insuscettivo di essere subordinato a qualsiasi altro"* (Corte Cost., 27 giugno 1986, n. 151).

- Più nello specifico, *"l'art. 9 della Costituzione ha sancito il principio fondamentale della "tutela dell'ambiente e del paesaggio" senza alcun'altra specificazione. In sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale. Si tratta peraltro di un valore "primario", come ha già da tempo precisato questa Corte (sentenza n. 151 del 1986; ma vedi anche sentenze n. 182 e n. 183 del 2006), ed anche "assoluto", se si tiene presente che il paesaggio indica essenzialmente l'ambiente (sentenza n. 641 del 1987). La tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali.*

- È stato in proposito osservato che secondo la Costituzione il bene comune non comprime, ma limita i diritti privati e imprese: alla proprietà privata deve essere *"assicurata la funzione sociale"* (art. 42), la libertà di impresa *"non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale"* (art. 41)" (Cfr. SALVATORE SETTIS, *I falsi difensori del paesaggio che violano la Costituzione*, in *"La Repubblica"*, del 21.10.2012). In proposito il Giudice Amministrativo ha ulteriormente specificato come *"nel nostro ordinamento la tutela del paesaggio – e, conseguentemente, la ragion d'essere del vincolo in questione – consiste nel riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso manifesta attraverso i fattori naturali e umani che formano "il territorio espressivo di identità", ed è riferita "a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile" di tale identità (art. 131 D.Lgs. n. 42/04 cit.)"* (T.A.R. Toscana, Sez. II, 12 gennaio 2010, n. 17).

- Con riguardo alla preminenza dei valori ambientali rispetto ad ogni altri interesse è stato rilevato che *“la tutela [dell’ambiente] deve essere assicurata in via prioritaria rispetto ai diversi e spesso confliggenti interessi di minor rango, con cui venga a confrontarsi nell’ambito dei complessi procedimenti che sempre più caratterizzano l’agire dei pubblici poteri”* (T.A.R. Liguria, Sez. I, 19 aprile 2004 n. 444).

Con specifico riguardo alla tutela del bene ambiente, la giurisprudenza amministrativa ha avuto inoltre modo di chiarire che lo scopo dei procedimenti di valutazione ambientale è quello di *“impedire che vengano realizzati interventi delicati sotto il profilo ambientale senza una adeguata motivazione delle eventuali conseguenze, anche nel lungo periodo, sul delicato equilibrio ambientale dei luoghi interessati”*. (T.A.R. Liguria, Sez. I, 18 marzo 2004 n. 267).

CONSIDERATO CHE

- sebbene l’intervento non sia in area soggetta a vincolo paesaggistico, il progetto in esame si rivela incompatibile con le attuali previsioni urbanistiche del PUC adottato perché in contrasto con i valori paesistici, ambientali, architettonici e geologici dell’area, oggetto di specifica tutela e recepiti dalla strumentazione urbanistica adottata.

- l’area in questione si caratterizza per una rete viaria del tutto insufficiente, con strade strette ed inidonee a sostenere il traffico presente nella zona, fortemente edificata e ad elevata densità abitativa.

- l’intervento in questione si pone in contrasto con le politiche urbanistiche che prevedono di “costruire sul costruito” e non in aree verdi;

- Risulta necessario contribuire alla qualificazione ambientale dell’area, migliorando sotto il profilo della qualità ambientale con semplici attività di manutenzione e perfezionamento della fruibilità e non diminuendo fortemente l’area verde ad oggi presente.

-Detta area rappresenta ad oggi l’unico polmone verde della zona, caratterizzata dalla presenza di alberature di alto e medio fusto (benché oggi in parte non mantenuta adeguatamente), mentre la realizzazione dell’intervento comporterebbe lo sbancamento del fronte (peraltro caratterizzato da forte acclività) che collega via Amarena e Piazza Solari, con l’escavazione di circa 15.000 metri cubi di terreno;

-Valutazioni di esperti ritengono che il progetto, per quanto concerne la progettazione sotto l’aspetto geologico, geotecnico ed idrogeologico, presenti delle carenze sotto alcuni aspetti sia formali che, soprattutto, sostanziali, e che pertanto non sia assentibile senza adeguati approfondimenti.

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

a valutare, al fine di salvaguardare l’area verde denominata “Bosco Pelato”, le osservazioni presentate dal Comitato “Protezione Bosco Pelato” all’Amministrazione Comunale e i nuovi elementi pervenuti dalle analisi degli esperti chiamati dal Comitato suddetto e auditi in commissione consiliare sempre nello stesso giorno;

a valutare attentamente e nei tempi dovuti tutte le riflessioni politiche e gli elementi tecnici emersi dal sopralluogo e dalle due commissioni consiliari prima di procedere con un eventuale rilascio di autorizzazione del progetto;

a promuovere tavoli di concertazione sul progetto tra la proprietà, le associazioni di cittadinanza attiva presenti nel quartiere e il Municipio al fine di valorizzare e preservare l'area del "Bosco Pelato", valutando fra le diverse opzioni anche il ridimensionamento del progetto stesso magari completamente interrato e mantenendo i profili del monte, in modo che l'area verde venga fruita senza essere stravolta;

a garantire che l'eventuale progetto approvato sia completato in tutte le sue parti, come prevedono le vigenti normative, e che in questo caso sia previsto in maniera trasparente un controllo da parte di un soggetto esterno sotto il profilo geotecnico strutturale e per quanto concerne le opere di drenaggio e da parte di tutti i cittadini potenzialmente interessati dal rischio (sulle prove preliminari e sul collaudo dei singoli tiranti e delle opere di contenimento nonché sulle caratteristiche del materiale rinvenuto durante gli sbancamenti ed infine sulla funzionalità delle opere di drenaggio).

Proponenti: Pignone, Nicolella, Pederzoli, Bartolini, Brasesco, Padovani (LISTA DORIA); Bruno (FEDER. SIN.); Pastorino (SEL); Caratozzolo, Vassallo, Villa (PD).

Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Bartolini, Boccaccio, Brasesco, Bruno, Burlando, Canepa, Chessa, De Pietro, Farello, Grillo, Guerello, Lodi, Malatesta, Muscarà, Musso E., Padovani, Pandolfo, Pederzoli, Pignone, Putti, Russo, Salemi, Veardo, Vassallo, Villa, in numero di 26.

Esito della votazione: approvato con n. 11 voti favorevoli; n. 5 astenuti (Mov5Stelle: Boccaccio, Burlando, De Pietro, Muscarà, De Pietro); n. 7 presenti non votanti (PD: Canepa, Farello, Guerello, Lodi, Pandolfo, Russo, Veardo); (LISTA MUSSO: Musso, Salemi).